

OGGETTO: SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE AI SENSI DELL'ART. 32 DEL D. LGS. N. 36/2023 PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTI E BENI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI E PER L'EFFICIENZA ENERGETICA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

ID 2672

Il presente Avviso è visibile sui siti: www.consip.it - www.acquistinretepa.it - www.mef.gov.it

AVVISO

Nell'ambito dell'aggiornamento della documentazione relativa al Sistema Dinamico di Acquisizione in oggetto, sono apportate le seguenti modifiche al relativo **Capitolato d'Oneri del Bando Istitutivo**.

Al par. **1.4 Comunicazioni e informazioni all'ANAC**, il capoverso che attualmente recita *"La Consip S.p.A. provvederà a comunicare al Casellario Informatico le informazioni di cui alla Delibera Anac n. 272 del 20 giugno 2023"*.

deve intendersi sostituito come segue:

"La Consip S.p.A. provvederà a comunicare al Casellario Informatico le informazioni di cui alla Delibera n. 225 del 14 maggio 2025."

*

Il par. **2 PIATTAFORMA TELEMATICA** deve intendersi rinominato come segue **2 PIATTAFORMA DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE (SISTEMA)**

*

Il par. **2.1 Il Sistema** deve intendersi rinominato come segue **2.1.IL SISTEMA TELEMATICO DI NEGOZIAZIONE**

ed inoltre il capoverso che attualmente recita: *"In caso di mancato funzionamento del Sistema o di malfunzionamento dello stesso, non dovuto alle predette circostanze, che impedisca la corretta presentazione delle offerte negli AS, al fine di assicurare la massima partecipazione, le Amministrazioni valutano la necessità di disporre la sospensione del termine per la presentazione delle offerte per il periodo di tempo strettamente necessario a ripristinare il normale funzionamento del Sistema e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del malfunzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso."*

Le Amministrazioni si riservano di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del malfunzionamento."

deve intendersi integralmente eliminato.

*

Al par. **2.2 Dotazioni tecniche** il capoverso che attualmente recita: *"b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS, di carta di identità elettronica (CIE) di cui all'articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;"*

deve intendersi integralmente sostituito come segue:

“b) disporre di una identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o di altri mezzi di identificazione elettronica (CIE e CNS) di cui all’articolo 64 del Codice dell’Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), nonché di mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS; in caso di operatore economico extra-UE, disporre di un’identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dal Sistema e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari a 2, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni);”

*

Al par. **2.3 Identificazione** il capoverso che attualmente recita:

“L’accesso al Sistema è gratuito ed è consentito a seguito dell’identificazione online che può avvenire:

- 1. tramite il sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale di cittadini e imprese (SPID) con livello di garanzia LoA3, tramite carta di identità elettronica (CIE) di cui all’articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o tramite eIDAS per gli utenti europei;*
- 2. per gli utenti extra UE o sprovvisti del nodo eIDAS italiano, tramite credenziali rilasciate a valle di un processo di identificazione extra sistema, in conformità alla disciplina in tema di identità digitale.”*

deve intendersi integralmente sostituito come segue:

“L’accesso al Sistema è gratuito ed è consentito a seguito dell’identificazione online che può avvenire:

- 1. mediante identità digitale SPID, o mediante carta d’identità elettronica (CIE) oppure carta nazionale dei servizi (CNS), secondo quanto previsto dal Codice dell’Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.*
- 2. In caso di operatore economico extra-UE, tramite credenziali rilasciate a valle di un processo di identificazione extra sistema, in conformità alla disciplina in tema di identità digitale.”*

Fermo e invariato il resto.

Consip S.p.A.

Avv. Marco Reggiani

(Amministratore Delegato e Direttore Generale)